

**PSR Lazio 2014/2020 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio". Avviso per la presentazione delle domande di sostegno attraverso le funzionalità on-line della procedura operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA)**

04/08/2017

**1) L'ultimo comma dell'Art. 5 del bando reputa ammissibili " I costi di cui al presente articolo .... se sostenuti nei 12 mesi antecedenti la presentazione del relativo PSL inoltrato in adesione al bando pubblico di cui alla DGR 770/2015." Come si deve interpretare questo comma? Le fatture quietanzate, ad esempio, in data successiva alla presentazione del PSL sono riconoscibili?**

Ai sensi del richiamato art. 5 dell'Avviso in oggetto, i costi potranno essere ritenuti ammissibili anche se sostenuti nei 12 mesi antecedenti la presentazione del relativo PSL inoltrato in adesione al bando pubblico di cui alla DGR 770/2015. Mentre la quietanza, dei giustificativi di spesa, dovendo essere allegata alla relativa domanda di pagamento, così come previsto dall'art. 15 del Bando in oggetto, potrà riportare una data anche successiva alla data di presentazione del relativo PSL, ma comunque antecedente alla data di presentazione della relativa domanda di pagamento.

**2) Quanto previsto dall'art. 5 nella parte in cui dispone "I costi di cui al presente articolo potranno essere ritenuti ammissibili se sostenuti nei 12 mesi antecedenti la presentazione del relativo PSL inoltrato in adesione al bando pubblico di cui alla DGR 770/2015" va inteso nel senso che nell'ambito della Sottomisura 19.1 sono ritenuti ammissibili i costi sostenuti a partire dai 12 mesi antecedenti la presentazione del relativo PSL?**

L'interpretazione è corretta. Infatti ai sensi dell'art. 30 comma 2 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR 147/2016, richiamata all'art. 20 comma 1 dell'avviso in oggetto, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno ... ad eccezione di quelle indicate al successivo comma 3 tra le quali la sottomisura 19.1. In ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.

Per cui, quanto disposto dall'art. 5 ultimo comma dell'avviso in oggetto, è da intendersi:

I costi di cui al presente articolo potranno essere ritenuti ammissibili **anche** se sostenuti nei 12 mesi antecedenti la presentazione del relativo PSL inoltrato in adesione al bando pubblico di cui alla DGR 770/2015.